

Repertorio n.8228=====Raccolta n.2997=====

===== ATTO COSTITUTIVO DELL'AZIENDA CONSORTILE =====

===== DENOMINATA =====

===== "SOL.A.R.I.S. =====

= (Solidarietà-Assistenza-Recupero-Inclusione-Sociosanità)" =

ai sensi del combinato disposto degli artt.31, 30 e 114 del
TUEL (D.LGS. n.287/2000) =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il giorno nove luglio duemilaventiquattro =====

===== 9 luglio 2024 =====

In Napoli, nel mio studio alla Via Sant'Aspreno n.13 =====

Innanzi a me dottor GIOVANNI VITOLO, Notaio in Napoli con stu
dio ivi alla Via Sant'Aspreno n.13 iscritto nel Ruolo dei Di
stretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,
senza l'assistenza dei testimoni non richiesti nè dalle parti
nè da me Notaio ai sensi della vigente normativa, =====

===== sono presenti =====

CAPPETTA FRANCESCO ANTONIO, nato a Trani (BA) il giorno 1 lu
glio 1955, residente in Trani (BA) alla Via Tasselgardo n.25,
domiciliato per la carica presso la casa comunale di cui in
fra, codice fiscale CPP FNC 55L01 L328H; =====

ROSSI DANIELA, nata a Napoli il 15 gennaio 1984, residente in
Portici (NA) al Via Gtanturco n.36, domiciliata per la carica
presso la casa comunale di cui infra, codice fiscale RSS DNL
84A55 F839G; =====

BONIELLO FIORENTINO, nato a Calvi San Nazzaro (BN) il 20 no
vembre 1956, residente in San Giorgio del Sannio (BN) alla
Via Bosco Lucarelli n.86, domiciliato per la carica presso la
casa comunale di cui infra, codice fiscale BNL FNT 56S20
B449A; =====

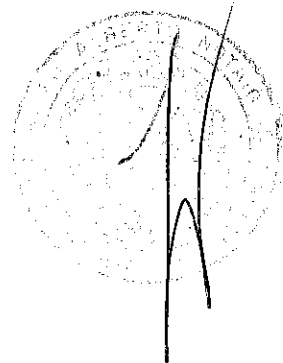
i quali intervengono al presente atto in proprio e nella qua
lità di Commissari Straordinari del =====

- COMUNE DI MELITO DI NAPOLI, con sede in Melito di Napoli,
alla Via Salvatore di Giacomo n.5/7, Codice Fiscale
n.80050560632, tali nominati con Decreto del Presidente della
Repubblica in data 12/3/2024, a quest'atto autorizzati in vir
tù di delibera del Consiglio Comunale n.1 del 12/1/2024, di
chiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del T.U.E.L, che in copia conforme trovasi alle
gata sotto la lettera "A" ad altro atto a mio rogito in data
25 giugno 2024, repertorio n.8226, raccolta n.2995, registra
to a Napoli DP1 il 28 giugno 2024 al n.27968/1T; =====

SARNATARO LUIGI, nato a Mugnano di Napoli (NA) il giorno 1 a
gosto 1981, residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via
Antica Giardini n.30, domiciliato per la carica presso la ca
sa comunale di cui infra, codice fiscale SRN LGU 81M01 F799D,
il quale interviene al presente atto in proprio e nella quali
tà di Sindaco pro tempore del =====

- COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI, con sede in Mugnano di Napoli,

REGISTRATO
Presso L'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Napoli - DP I
il 12/07/2024
n. 30346/1T



alla Piazza Municipio, Codice Fiscale n.00637570631, a quest'atto autorizzato in virtù di **delibera del Consiglio Comunale n.40 del 13/12/2023**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L, che in copia conforme trovasi allegata sotto la lettera "B" ad altro atto a mio rogito in data 25 giugno 2024, repertorio n.8226, raccolta n.2995, registrato a Napoli DP1 il 28 giugno 2024 al n.27968/1T; =====

DE LEONARDIS RAFFAELE, nato a Villaricca (NA) il 12 maggio 1967, residente in Qualiano (NA) alla Via Campana n.270, domiciliato per la carica presso la casa comunale di cui infra, codice fiscale DLN RFL 67E12 G309U, il quale interviene al presente atto in proprio e nella qualità di Sindaco pro tempore del =====

- **COMUNE DI QUALIANO**, con sede in Qualiano, alla Piazza del Popolo n.1, Codice Fiscale 80034790636, a quest'atto autorizzato in virtù di **delibera del Consiglio Comunale n.58 del 28/12/2023**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L, che in copia conforme trovasi allegata sotto la lettera "C" ad altro atto a mio rogito in data 25 giugno 2024, repertorio n.8226, raccolta n.2995, registrato a Napoli DP1 il 28 giugno 2024 al n.27968/1T; =====

GAUDIERI FRANCESCO, nato a Giugliano in Campania (NA) il giorno 11 giugno 1952, residente in Villaricca (NA) alla Via della Resistenza n.67, domiciliato per la carica presso la casa comunale di cui infra, codice fiscale GDR FNC 52H11 E054B, il quale interviene al presente atto in proprio e nella qualità di Sindaco pro tempore del =====

- **COMUNE DI VILLARICCA**, con sede in Villaricca, al Corso Vittorio Emanuele n.76, Codice Fiscale n.80034870636, a quest'atto autorizzato in virtù di **delibera del Consiglio Comunale n.3 del 30/1/2024**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L, che in copia conforme trovasi allegata sotto la lettera "D" ad altro atto a mio rogito in data 25 giugno 2024, repertorio n.8226, raccolta n.2995, registrato a Napoli DP1 il 28 giugno 2024 al n.27968/1T; =====

PIROZZI GIACOMO, nato a Calvizzano (NA) il 3 marzo 1962, residente in Calvizzano (NA) alla Via Conte Mirabelli n.104/B, domiciliato per la carica presso la casa comunale di cui infra, codice fiscale PRZ GCM 62C03 B452L, il quale interviene al presente atto in proprio e nella qualità di Sindaco pro tempore del =====

- **COMUNE DI CALVIZZANO**, con sede in Calvizzano, al Largo Caracciolo n.1, Codice Fiscale n.80101670638, a quest'atto autorizzato in virtù di **delibera del Consiglio Comunale n.53 del 28/11/2023**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L, che in copia conforme trovasi allegata sotto la lettera "E" ad altro atto a mio ro-

gito in data 25 giugno 2024, repertorio n.8226, raccolta n.2995, registrato a Napoli DP1 il 28 giugno 2024 al n.27968/1T. =====

Dell'identità personale delle parti io Notaio sono certo. =====

===== Premesso =====

- che l'art.131 del D.Lgs. 31/3/1998 n.112, conferisce alle Regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali; =====

- che la Legge 8/11/2000 n.328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e socio-sanitario; =====

- che con D.G.R.C. n.320/2012, modificativa della D.G.R.C. n.1824/2011, sono stati definiti gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale a rete dei servizi sociali e socio - sanitari di cui alla Legge Regionale n.11 del 2007, tra cui **l'AMBITO N16, comprendente i Comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca, Calvizzano;** =====

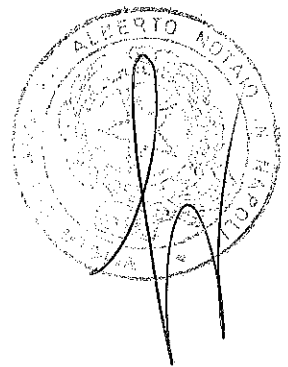
- che in attuazione della legge n.328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) la Regione Campania ha emanato la legge n.11 del 23/10/2007 per la dignità e la cittadinanza sociale che stabilisce che i Comuni "adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; e, inoltre, che i Comuni "assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso, un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del Fondo d'Ambito per l'implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale"; =====

- che i Comuni dell'Ambito N16 hanno scelto di sottoscrivere una Convenzione ai fini della costituzione di un'Azienda Consortile cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona ai sensi del Combinato disposto degli artt.31 e 30 del TUEL, D.Lgs. n.267/2000; =====

- che gli Enti consorziati avevano istituito il Coordinamento Istituzionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n.11/2007, quale organo di indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo ed avevano individuato il Comune di Melito di Napoli quale soggetto capofila. =====

Considerato altresì che: =====

- la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona, consolidata da circa quindici anni, ha consentito lo sviluppo di una rete strutturata e integrata di servizi sovracomunali ed intercomunali, ma ha lasciato emergere anche



una serie di criticità determinate dall'assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio; =====

- le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, di reclutamento del personale, di trasparenza e anticorruzione e di affidamento esterno dei servizi e di acquisizione delle forniture, richiedono tempistiche operative sempre meno compatibili con forme di gestione poco strutturate dal punto di vista organizzativo e prive di veste giuridica e autonomia organizzativa e di bilancio; =====

- l'esigenza di assicurare efficienza operativa e qualità dei servizi erogati, richiede la certezza della continuità, dei servizi e degli operatori; =====

- il Piano Sociale Regionale 2012-2015 ha ritenuto la forma associativa della Convenzione sempre meno compatibile con le funzioni, le attività e i servizi che vengono richiesti agli Ambiti Sociali Territoriali e agli Uffici di Piano; =====

- nello stesso senso si pone la disciplina contenuta nel Piano Sociale Regionale 2019/2021, approvato con delibera di Giunta regionale n.897 del 28/12/2018, che, in riferimento alla modalità di gestione (cfr. parte IV relativa al "sistema e la sua governance") evidenzia la necessità di operare un "superamento della Convenzione ex art.30 del TUEL", individuando forme di gestione dei servizi associati più consone alla natura dei servizi erogati (caratterizzati da stabilità e non dalla precarietà tipica della mera Convenzione); =====

- il Coordinamento Istituzionale ha manifestato, per le ragioni sopra indicate, la necessità di individuare nella Azienda Consortile ex artt.31 e 114 la migliore forma di gestione del servizio, approvando lo schema di Convenzione e di Statuto, e, successivamente, in sede di riunione dello stesso Coordinamento Istituzionale, tenutasi in data 21/11/2023, si procedeva ad apportare alcune modifiche alla bozza di Convenzione ex art.30 del TUEL ed alla bozza definitiva dell'Atto Costitutivo dell'Azienda Speciale Consortile (e dei suoi allegati) a costituirsi, in particolare per quanto riguarda la forma di gestione, convenendo di sostituire la prevista figura dell'Amministratore Unico con quella del Consiglio di Amministrazione (composto da tre membri con durata dell'incarico di tre anni) ed altresì convenendo di eliminare la figura del Comune Capofila, stante la lettera dell'Articolo 11, comma 3, lettera C, della L.R. n.11/2007 che prevede la figura del comune Capofila d'Ambito solo "sino all'adozione della forma associativa"; =====

- i Consigli Comunali di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca, Qualiano e Calvizzano hanno approvato la bozza definitiva di Convenzione ex art.30 del TUEL, contestualmente alla approvazione della bozza definitiva dell'Atto Costitutivo dell'Azienda Speciale Consortile (e dei suoi allegati) con le deliberazioni consiliari di seguito riportate e allegate

all'atto di Convenzione di cui infra: =====

* Melito di Napoli: delibera del Consiglio Comunale n.1 del 12/1/2024; =====

* Mugnano di Napoli: delibera del Consiglio Comunale n.40 del 13/12/2023; =====

* Villaricca: delibera del Consiglio Comunale n.3 del 30/1/2024; =====

* Qualiano: delibera del Consiglio Comunale n.58 del 28/12/2023; =====

* Calvizzano: delibera del Consiglio Comunale n.53 del 28/11/2023; =====

- che in data 25 giugno 2024 i Comuni qui costituiti, in persona dei rispettivi rappresentanti a tanto autorizzati, hanno sottoscritto, con atto a mio rogito, repertorio n.8226, raccolta n.2995, registrato a Napoli DP1 il 28 giugno 2024 al n.27968/1T, Convenzione ex art.30 del TUEL. =====

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i COMUNI DI MELITO DI NAPOLI, MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA, QUALIANO E CALVIZZANO, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue: =====

Articolo 1 - Costituzione =====

1. Con il presente atto **si costituisce**, in virtù del combinato disposto degli artt.31, 30 e 114 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), **fra i Comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca, Qualiano e Calvizzano, un'Azienda Consortile denominata**

"SOL.A.R.I.S.

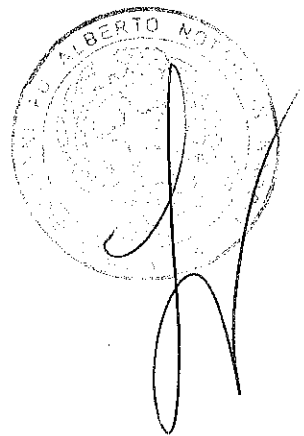
(Solidarie-

tà-Assistenza-Recupero-Inclusione-Sociosanità)" Azienda Consortile Territoriale per i servizi alla persona (in seguito per brevità denominata "Azienda") per l'erogazione di servizi e prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie e, più in generale, per la gestione integrata dei servizi alla persona.

2. L'adesione comporta il graduale **affidamento all'Azienda della gestione dei servizi dell'Ambito Territoriale N16** di cui all'**elenco qui allegato sotto la lettera "A"** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo, fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente di sottoscrizione in merito al conferimento di ulteriori servizi sociali, socio-educativi e sociosanitari, di promozione lavoro, formazione, ecc., rientranti nel campo della politica del welfare e di promozione culturale (cfr art. 6 Statuto) da attuarsi al momento della stipula del contratto di servizio tra Comune e Azienda nei modi previsti dall'articolo 6 dello Statuto. =====

3. Ai sensi degli artt.31 e 114 del TUEL, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda altri Enti Pubblici che risultino avere interesse in comune con quelli consorziati, al conferimento di ulteriori servizi rispetto a quelli di cui alla Legge Regionale n.11/2007 e ss. mm. ed ii. =====

L'adesione deve essere approvata da tutti i Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta deliberativa dell'Assemblea Consortile votata all'unanimità. =====



4. L'azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio e del proprio **Statuto** approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti che **si allega a quest'atto sotto la lettera "B" previa lettura**, per formare parte integrante e sostanziale del presente Atto Costitutivo. =====

Articolo 2 - Sede =====

1. L'Azienda ha sede legale in Qualiano (NA) alla Piazza del Popolo n.1 presso la Casa Comunale. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile può essere istituita una sede diversa. =====
Viene individuato altresì, con il presente atto, l'Ufficio di Piano in Comune di Villaricca (NA) alla Via dei Sei Martiri n.34 (Palazzo Somma). =====

2. L'ubicazione di uffici e servizi che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse sul territorio in relazione alle esigenze funzionali, di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio dei comuni sottoscrittori. =====

Articolo 3 - Finalità e scopo =====

1. L'attività dell'Azienda è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona (servizi socio-assistenziali e socio-sanitari) attraverso: =====

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale N16; =====

- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo e sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini; =====

- la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza. =====

L'Azienda, mediante la gestione associata dei servizi alla persona, mira alla realizzazione dei seguenti obiettivi: =====

- sviluppare e consolidare la cultura dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nel territorio di competenza come risultato della politica dei Comuni e dare chiarezza e identità alle funzioni sociali di cui sono titolari; =====

- assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito territoriale; =====

- garantire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità; =====

- assicurare ai Comuni Soci interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi ed ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici dei servizi; =====

- migliorare il sistema di erogazione dei servizi sia sul piano dell'appropriatezza che della qualità; =====
- individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità dei cittadini - utenti e orientati al soddisfacimento anche dei bisogni emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, la politica abitativa e del lavoro; =====
- collaborare attivamente con il Terzo Settore nella progettazione e gestione dei servizi anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di cooperazione fra pubblico e privato; =
- favorire la realizzazione di processi decisionali partecipati al fine di sviluppare il ruolo di governance degli Enti Soci. =====

L'Azienda ha altresì per fine la gestione associata dei seguenti servizi: =====

- servizi strumentali agli enti pubblici aderenti o allo svolgimento delle loro funzioni; =====
- servizi complementari rispetto a quelli di competenza dell'Azienda, i servizi sociali professionali; =====
- partecipazione a bandi per conto degli enti aderenti. =====

2. I servizi facenti capo all' Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati secondo quanto previsto nello Statuto di cui all'Allegato "B". =====

Articolo 4 - Gestione dei Servizi =====

L'Azienda gestisce i servizi che le sono affidati in modo diretto, ovvero avvalendosi, nel rispetto delle norme vigenti, di altri soggetti, unità di offerta nel campo sociale, socio-assistenziale e sociosanitario. =====

L'Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e - tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche - anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati, o tramite accordi di partecipazione con istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione e/o l'affidamento di servizi a terzi, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia. =====

L'Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia. =

L'Azienda informa la propria attività a criteri di economicità, efficienza, qualità ed equità ed ha l'obbligo di pareggio di bilancio. =====

Articolo 5 - Durata =====

1. L'Azienda avrà durata fino al 31 dicembre 2050. =====
2. È facoltà degli Enti Soci rinnovare la durata con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti,

almeno sei mesi prima della scadenza. =====

Articolo 6 - Organi consortili =====

1. Sono organi dell'Azienda: =====

- l'Assemblea Consortile; =====
- il Consiglio di Amministrazione; =====
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione; =====
- il Direttore Generale; =====
- il Revisore dei Conti. =====

La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi consortili, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo **Statuto dell'Azienda**, qui **allegato sotto la lettera "B"**. =====

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24 e 39 dello Statuto qui allegato, ed altresì in virtù di quanto deliberato in sede di riunione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito N16 in data 6 giugno 2024, vengono chiamati a comporre quali membri del Consiglio di Amministrazione per i primi tre anni i signori: =====

* Pirozzi Giacomo, Sindaco del Comune di Calvizzano, Presidente; =====

* Gaudieri Francesco, Sindaco del Comune di Villaricca, Consigliere; =====

* De Leonardis Raffaele, Sindaco del Comune di Qualiano, Consigliere; =====

I sopra nominati, tutti qui presenti e costituiti, dichiarano di accettare le rispettive cariche e che non sussistono cause di incompatibilità in base alle vigenti normative. =====

I Comuni qui costituiti, come rappresentati, si danno reciprocamente atto che la prima adunanza dell'Assemblea Consortile sarà convocata dal Rappresentante del Comune di Melito di Napoli, già individuato come Capofila, e da questi sarà presieduta fino alla nomina del Presidente e del Vice Presidente. ==

Articolo 7 - Capitale di dotazione al momento della costituzione =====

1. Con la sottoscrizione del presente Atto Costitutivo, i Comuni consorziati provvedono al conferimento immediato di un capitale di dotazione pari ad Euro 0,70 (zero virgola settanta) per abitante in base alla popolazione residente alla data del giorno 1 gennaio 2023. =====

Gli ulteriori stanziamenti relativi al fondo di gestione ed al fondo per il finanziamento di servizi e prestazioni saranno quantificati nel Piano-programma e nel Bilancio di previsione che saranno definiti, dopo la Costituzione dell'Azienda, dagli organismi di Direzione della stessa e approvati dall'Assemblea consortile. =====

Articolo 8 - Partecipazione degli enti consorziati e quote di partecipazione al voto assembleare =====

Le quote di partecipazione al Consorzio sono uguali per tutti i consorziati e sono fissate in via provvisoria per il primo esercizio finanziario in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola ze-

ro zero) per ogni ente socio; correlativamente ogni ente è titolare di un (1) voto in Assemblea. Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco o da un suo delegato, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale. =====

Articolo 9 - Atti fondamentali dell'Azienda =====

Sono atti fondamentali dell'Azienda sottoposti all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, proprio al fine di consentire all'ente locale di esercitare il controllo sulla attività dell'Azienda: =====

- il Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda; =====
- il budget economico almeno annuale; =====
- il bilancio di esercizio; =====
- il piano degli indicatori di bilancio. =====

Articolo 10 - Scioglimento =====

L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, con il voto unanime dei Consigli Comunali nonché dei competenti organi degli Enti Consorziati, ai sensi di quanto previsto dall'art.22 dello Statuto allegato, per i casi di modifica dello Statuto. =====

Articolo 11 - Controversie tra gli enti consorziati =====

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, è rimessa alla competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord. =====

Articolo 12 - Entrata in vigore =====

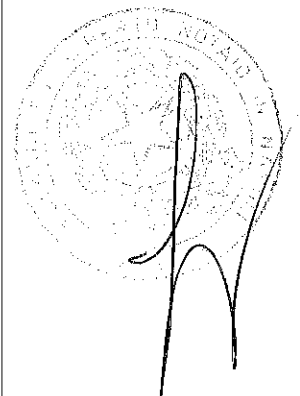
Il presente Atto Costitutivo con i rispettivi allegati, approvato dagli Organi dei rispettivi enti contraenti, entra in vigore con la iscrizione al competente Registro delle Imprese. =
Le spese del presente atto e conseguenziali, indicate in presumibili Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) sono a carico della costituenda Azienda Consortile. =====

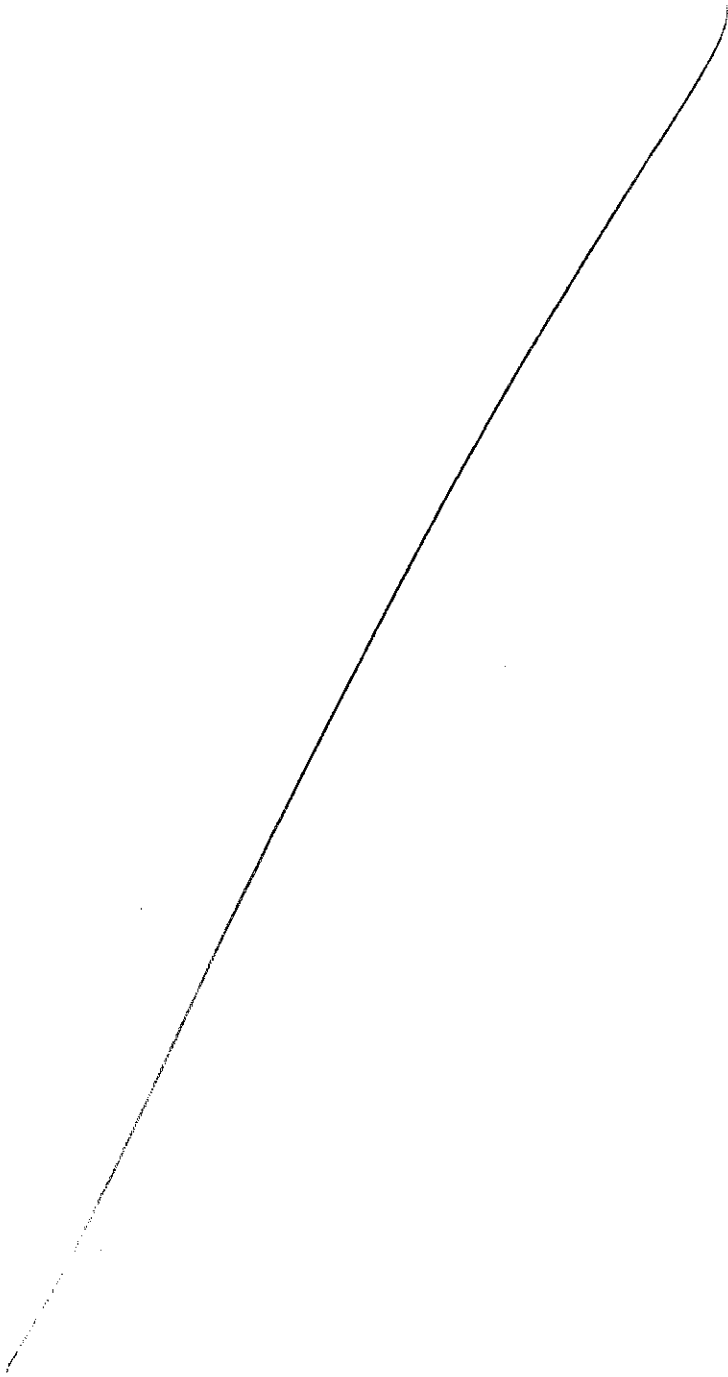
Le parti, in virtù del rapporto di rappresentanza di cui alla costituzione, mi dispensano dalla lettura di quanto allegato sub "A". =====

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto che viene da me letto alle parti, che lo approvano e lo sottoscrivono, unitamente a me Notaio, nei modi di legge alle ore quattordici e otto minuti. =====

Redatto con l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio su cinque fogli per diciotto facciate e quanto fin qui della presente. =====

FIRMATI:FRANCESCO ANTONIO CAPPETTA-DANIELA ROSSI-BONIELLO FIORENTINO-LUIGI SARNATARO-RAFFAELE DE LEONARDIS-GIACOMO PIROZZI-FRANCESCO GAUDIERI-GIOVANNI VITOLO NOTAIO SIGILLO =====





Allegato A
N° 8228
N° 2999

ALLEGATO A - SERVIZI TRASFERITI ALL'AZIENDA

1 - Servizi automaticamente trasferiti rientranti nel Piano sociale di zona:

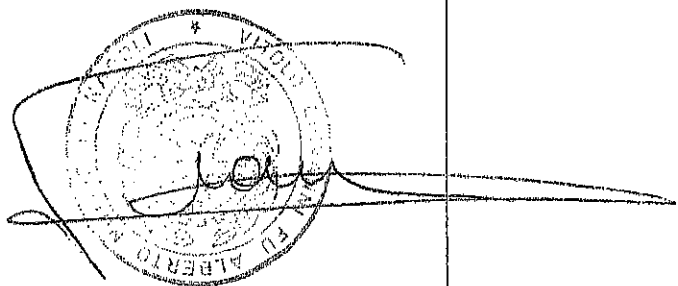
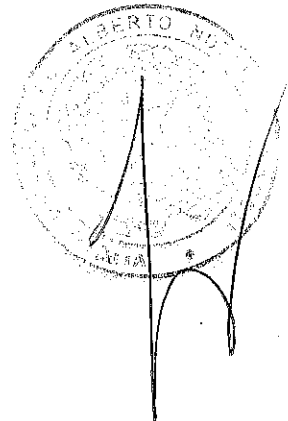
- Ufficio di Piano e supporto
- Servizio sociale Unico di Ambito
- Servizi di Segretariato Sociale
- Centro per le famiglie e minori
- Servizio affido e Adozioni
- Servizi per la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento
- Servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere
- Servizi di pronto intervento sociale (tutela minori, disabili, anziani)
- Servizi domiciliari sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili
- Servizi diurni sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili
- Servizi residenziali per anziani, minori e disabili
- Altri servizi sperimentali per anziani, minori e disabili
- Servizi per il contrasto alla povertà
- Servizi per gli immigrati, rom e senza fissa dimora
- Progettazione fondi regionali, ministeriali ed europei
- Ogni altro servizio sociale e sociosanitario previsto nel Piano di zona

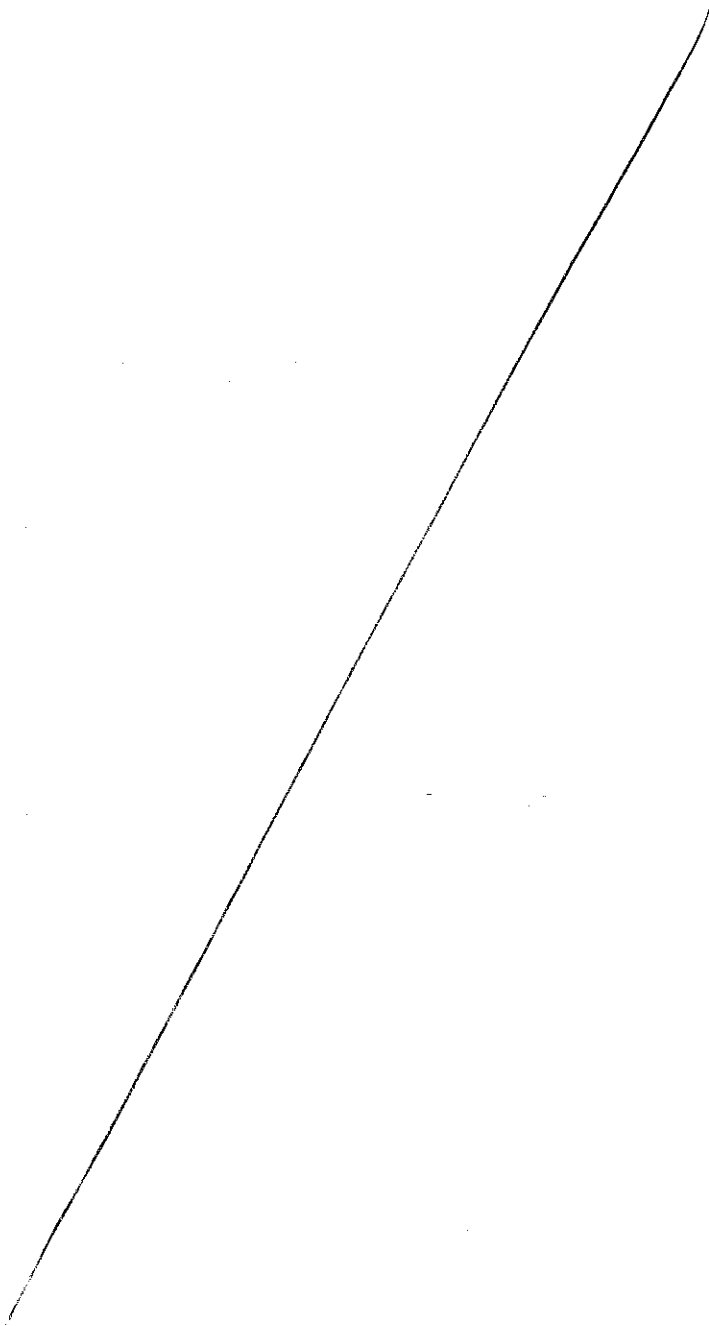
2 - Ulteriori servizi trasferibili mediante contratto di servizio:

- Servizi per la popolazione giovanile
- Servizi per la promozione e l'intermediazione lavoro
- Servizi culturali
- Servizi scolastici, educativi e per l'infanzia
- Servizi farmaceutici
- Concessioni strutture sportive

3 - Ogni altro servizio rientrante nell'area dei servizi di welfare che i Comuni sottoscrittori intendono conferire con propria decisione ai sensi di quanto previsto nello Statuto.

Francesco Antonio Kelly
Enrico Perini
Paolo Ferraro
Lig. Lorenzini
Roberto Lepore
Andrea Ruffi
Stefano Sgarbi





Handwritten signature or mark.

Allegato "B"
all'atto
N°8228 di Rep.rio
N°2997 di Raccolta

STATUTO DELL'AZIENDA CONSORTILE

"SOL.A.R.I.S.

**(Solidarietà - Assistenza - Recupero - Inclusione -
Sociosanità)"**

(Artt.31, 30 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

INDICE:

**TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E
DOTAZIONE** Art. 1 - Costituzione e denominazione

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Gestione dei servizi

Art. 5 - Durata

Art. 6 - Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi

Art. 7 - Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

Art. 8 - Rappresentanza dei Comuni aderenti e loro
partecipazione all'Azienda

Art. 9 - Capitale di dotazione al momento della costituzione

Art. 10 - Consorziati e quote di partecipazione alle spese di
gestione

Art. 11 - Modalità di accoglimento dei nuovi Enti

Art. 12 - Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte
dell'Azienda e acquisto dei servizi da parte degli Enti
consorziati

Art. 13 - Partecipazione degli enti consorziati - Atti
fondamentali dell'Azienda - Informazione - Verifica

TITOLO II - GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 14 - Gli organi consortili

Art. 15 - L'Assemblea Consortile

Art. 16 - Durata dell'Assemblea

Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea

Art. 18 - Atti soggetti ad approvazione e/o a comunicazione
agli enti consorziati

Art. 19 - Adunanze dell'Assemblea

Art. 20 - Convocazione

Art. 21 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 22 - Modifiche allo Statuto

Art. 23 - Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea
Consortile

Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

Art. 25 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

Art. 26 - Divieto di partecipazione alle sedute

Art. 27 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 28 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 29 - Sostituzione

Art. 30 - Attribuzioni del Direttore



Art. 31 - Il Regolamento di organizzazione

Art. 32 - Il personale

Art. 33 - Consultazioni del III settore

TITOLO III - PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA'

Art. 34 - Patrimonio

Art. 35 - Contabilità e bilancio

Art. 36 - Affidamento diretto di servizi da parte degli enti aderenti

Art. 37 - Revisore dei conti

TITOLO IV - CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE

Art. 38 - Controversie

Art. 39 - Inizio attività dell'Azienda

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con natura di ente pubblico economico, l'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercommunali (di seguito l'Azienda) denominata in breve "SOL.A.R.I.S. (Solidarietà - Assistenza - Recupero - Inclusione - Sanità)".

Art. 2 - Sede

L'Azienda ha sede legale in Qualiano alla Piazza del Popolo n.1, presso la Casa Comunale.

Con deliberazione dell'Assemblea consortile può essere istituita una sede diversa.

Uffici e agenzie dell'Azienda potranno essere dislocati sul territorio in base a esigenze gestionali e di erogazione dei servizi.

Art. 3 - Finalità

La costituzione dell'Azienda è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona (servizi socio-assistenziali, socio-sanitari) attraverso:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale N.16;
- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo e sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

L'Azienda, mediante la gestione associata dei servizi alla persona, mira alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- sviluppare e consolidare la cultura dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari nel territorio di competenza come risultato della politica dei Comuni e dare chiarezza e identità alle funzioni sociali di cui sono

titolari;

- assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito territoriale;
- garantire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità;
- assicurare ai Comuni Soci interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi e ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici dei servizi;
- migliorare il sistema di erogazione dei servizi sia sul piano dell'appropriatezza che della qualità;
- individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità dei cittadini - utenti e orientati al soddisfacimento anche dei bisogni emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, la politica abitativa e del lavoro;
- collaborare attivamente con il Terzo Settore nella progettazione e gestione dei servizi anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di cooperazione fra pubblico e privato;
- favorire la realizzazione di processi decisionali partecipati al fine di sviluppare il ruolo di governance degli Enti Soci.

L'Azienda ha altresì per fine la gestione associata dei seguenti servizi:

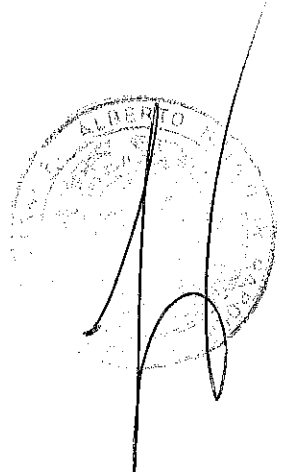
- servizi strumentali agli enti pubblici aderenti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi complementari rispetto a quelli di competenza dell'Azienda (ad esempio: il servizio di trasporto, il supporto amministrativo ecc.), i servizi sociali professionali;
- partecipazione a bandi per conto degli enti aderenti.

Art. 4 - Gestione dei servizi

Le attività e le competenze dell'Azienda sono esercitate nel rispetto della normativa statale e regionale.

L'Azienda eroga i servizi nei confronti di tutta la popolazione e in favore degli enti aderenti con particolare riferimento alle aree di assistenza:

- a) sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà;
- b) prima infanzia;
- c) minori;
- d) disabili;
- e) anziani;
- f) popolazione giovanile;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the name "ALBERTO" at the top and some illegible text below it. The signature is a stylized, cursive script.

- g) persone non autosufficienti;
- h) immigrati e senza fissa dimora;
- i) popolazione indigente e adulti in difficoltà.

L'Assemblea ha facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione che consentano l'ottimizzazione produttiva e di riconfigurare lo schema di offerta delle prestazioni per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno dell'utenza e della natura stessa della nozione di bisogno socio-assistenziale, socio-sanitario.

L'Azienda gestisce i servizi che le sono affidati in modo diretto, ovvero avvalendosi, nel rispetto delle norme vigenti, di altri soggetti, unità di offerta nel campo sociale e socio-assistenziale, socio-sanitario.

L'Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e - tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche - anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati, o tramite accordi di partecipazione con istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione e/o l'affidamento di servizi a terzi, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

L'Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti pubblici o privati che operino in campo dei servizi alla persona e può instaurare rapporti stabili e strutturali con il mondo del volontariato e dell'associazionismo nell'ambito della rete territoriale e in stretto raccordo con la programmazione zonale.

L'Azienda può partecipare ad enti terzi nel rispetto delle norme vigenti.

L'Azienda informa la propria attività a criteri di economicità, efficienza, qualità ed equità ed ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

L'Azienda promuove ogni forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi sul territorio, anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di rilevazione.

L'Azienda cura ogni possibile forma di partecipazione e di tutela degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio, con le modalità previste nella Carta dei servizi o negli specifici regolamenti di gestione dei servizi.

Art. 5 - Durata

1. L'Azienda avrà durata fino al 31 dicembre 2050.
2. È facoltà degli Enti Soci rinnovare la durata con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti.

3. Il rinnovo è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 2 siano adottati e resi esecutivi almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui al comma 1 del presente articolo. Agli Enti che, viceversa, non esprimano tale volontà, si applicano le norme concernenti il recesso.

Art. 6 - Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi

1. L'Azienda può erogare in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche di welfare e di promozione culturale, ed attinenti allo scopo per cui è stata costituita, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano di zona sociale.

2. Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli enti richiedenti. Tali oneri, comunque, potranno essere coperti in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali, comunitari o da sponsorizzazioni, attivati dai Comuni o direttamente dall'Azienda.

3. Il conferimento della gestione di ulteriori servizi nel settore sociale avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, previa intesa con l'Assemblea consortile.

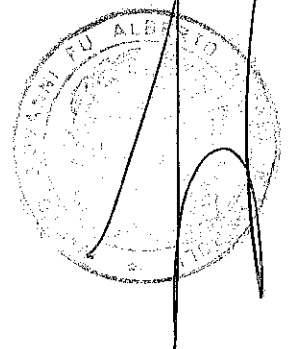
4. Il conferimento di ulteriori servizi aggiuntivi da parte di uno o più Comuni consorziati, avverrà mediante stipula di specifici accordi e intese, che disporranno la contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie e, eventualmente, umane e strumentali necessarie.

5. A titolo esemplificativo, l'Azienda potrà gestire servizi connessi alle materie di seguito elencate:

- a) pubblica istruzione, servizi educativi, formazione professionale;
- b) servizi per le politiche attive del lavoro e più in generale servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- c) cultura e beni culturali;
- d) sport, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate alla promozione e incentivazione della pratica sportiva rivolta alle fasce più deboli e a rischio di esclusione sociale della popolazione;
- e) turismo sociale e attività ricreative e di animazione;
- f) attività di informazione, comunicazione, servizi informatici ed informativi territoriali, reti telematiche e reti civiche;
- g) farmacie e servizi farmaceutici.

6. L'esercizio da parte dell'Azienda delle attività e servizi previste dal presente articolo avverrà attraverso una programmazione e progettazione unitaria e condivisa, attuata anche con il coinvolgimento di soggetti esterni pubblici e privati.

7. Ai fini della gestione di attività e servizi rientranti



nelle materie sopra elencate, l'Azienda attuerà ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, in via prioritaria, ai finanziamenti già previsti o che saranno previsti dalla normativa regionale, nazionale e, soprattutto da quella comunitaria.

8. L'eventuale conferimento di uno o più dei servizi innanzi elencati costituisce mera attivazione della corrispondente voce dell'oggetto sociale, senza determinare modifiche o integrazioni alcune.

Art. 7 - Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

L'Azienda si propone di assicurare, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, l'erogazione dei servizi per cui è stata costituita perseguendo la realizzazione dei seguenti obiettivi ed uniformando la propria attività ai seguenti principi:

- sviluppare e consolidare la cultura delle politiche di welfare nel territorio di competenza e dare uniformità ed omogeneità alle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni;
- rafforzare la capacità di intervento dei Comuni attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale;
- accrescere le capacità progettuali e le possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
- prevenire le situazioni di bisogno e promuovere una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
- attivare gli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e di economicità, garantendo ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e migliorando l'accesso ai servizi e sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare l'uso delle risorse ed il rapporto tra costi e benefici dei servizi;
- individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, le politiche abitative e del lavoro;
- attuare interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- favorire lo sviluppo attivo del privato sociale nella gestione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
- qualificare l'integrazione sociosanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti;
- sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla

realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;

- attivare e consolidare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese dei singoli servizi.

Art. 8 - Rappresentanza dei Comuni aderenti e loro partecipazione all'Azienda

1. Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale.

2. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche permanentemente, un proprio delegato.

3. A ciascun Comune è assegnato un voto uguale, determinato sulla base di quanto indicato all'articolo 10.

4. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

5. Ciascun Comune partecipa alla vita aziendale attraverso:

a) la partecipazione all'Assemblea dell'Azienda, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art.10;

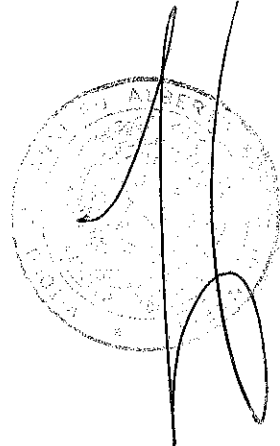
b) la partecipazione ai risultati di gestione, con quote uguali tra i Comuni Soci.

Art. 9 - Capitale di dotazione al momento della costituzione

Con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo, i Comuni consorziati provvedono al conferimento immediato di un capitale di dotazione pari a 0,70 (zero virgola settanta) Euro per abitante in base alla popolazione residente alla data del primo gennaio 2022, come in appresso ribadito all'art.35, comma 1, lettera a). Gli ulteriori stanziamenti relativi al fondo per il finanziamento di servizi e prestazioni saranno quantificati nel Piano-programma e nel Bilancio di previsione che saranno definiti, dopo la Costituzione dell'Azienda, dagli organismi di Direzione della stessa e approvati dall'Assemblea consortile.

Art. 10 - Consorziati e quote di partecipazione alle spese di gestione

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono uguali per tutti i consorziati e sono fissate in via provvisoria, per il primo esercizio finanziario, in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per ogni ente socio; correlativamente ogni ente è titolare di 1 (uno) voto in assemblea. Tali quote rappresentano il riparto in misura uguale dei costi fissi di gestione annuali dell'A.S. SOLARIS, stimati per il primo anno in Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero); per costi fissi devono intendersi gli esborsi finanziari afferenti le utenze elettriche, telefoniche, materiale di consumo e costi relativi ai fitti passivi, con esclusione di quelli legati alle risorse umane. Decorso il primo anno e



verificata l'effettiva incidenza di tali costi fissi l'Assemblea provvederà alla eventuale rimodulazione delle quote di partecipazione al fine di adeguarle agli effettivi costi fissi.

2. Gli Enti partecipanti al Consorzio in nessun caso partecipano al ripiano delle perdite ed alla copertura dei disavanzi dell'A.S.

Art. 11 - Modalità di accoglimento di nuovi Enti

Ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda altri Enti Pubblici che risultino avere interesse in comune con quelli consorziati, al conferimento di ulteriori servizi rispetto a quelli di cui alla legge regionale n.11/2007 e ss. mm. e ii.

L'adesione deve essere approvata da tutti i Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta deliberativa dell'Assemblea Consortile votata all'unanimità.

Art. 12 - Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'Azienda e acquisizione dei servizi da parte degli Enti consorziati

1. L'Azienda eroga le prestazioni secondo quanto programmato nel Piano sociale di zona di cui all'articolo 21 della legge regionale n.11/2007 e gli ulteriori atti di programmazione, piani e programmi. Gli Enti consorziati acquisiscono le prestazioni erogate dall'Azienda alle condizioni indicate nel contratto di servizio.

2. Il contratto di servizio è lo strumento attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti economici tra gli Enti aderenti e l'Azienda. Esso specifica le modalità con cui si formano i corrispettivi per i servizi e le prestazioni.

Art. 13 - Partecipazione degli enti consorziati - Atti fondamentali dell'Azienda - Informazione - Verifica

1. Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte a pena di nullità all'approvazione dei Consigli Comunali dei singoli Enti Consorziati, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'adozione:

- a) le modifiche allo Statuto e all'Atto Costitutivo;
- b) lo scioglimento dell'Azienda;
- c) la partecipazione dell'Azienda ad enti, società, associazioni ed altri organismi.

2. Sono considerati atti fondamentali dell'Azienda le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a) Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e Azienda;
- b) budget economico almeno annuale;
- c) bilancio di esercizio;
- d) piano degli indicatori di bilancio.

3. I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti dell'Azienda ai sensi dell'Art.43 D.Lgs. n.267/2000. È garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti

gli atti di gestione approvati e assunti dagli organi dell'Azienda, che saranno comunque pubblicati sul sito Web dell'Azienda.

4. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Assemblea hanno il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

5. In ogni caso non sono trasferiti all'Azienda Speciale i crediti vantati dal Comune di Melito di Napoli nei confronti degli altri Comuni, derivanti dalla mancata erogazione delle quote di compartecipazione sino al 31 dicembre 2023, nonché gli interessi moratori anticipati dal Comune di Melito di Napoli per il ritardato pagamento delle fatture inerenti alle prestazioni rese dai fornitori nell'ambito.

TITOLO II - GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 14 - Gli organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda:

- l'Assemblea Consortile;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Revisore dei Conti.

Art. 15 - L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o da loro delegato.

2. A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata uguale quota di partecipazione, come indicato all'art.10.

3. Gli Enti nominano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'Azienda, il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni.

4. La delega da parte del Sindaco deve essere rilasciata per iscritto e ha efficacia fino ad espressa revoca. Il delegato deve essere espressamente facultato ad esprimere in via definitiva e vincolante la volontà dell'ente di riferimento.

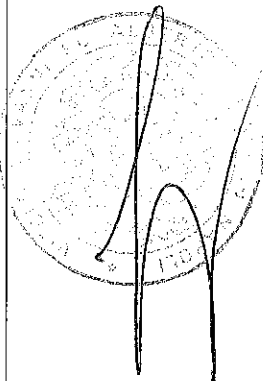
5. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione.

6. I delegati del Sindaco possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente aderente.

7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 16 - Durata dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a



rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti, nei limiti degli atti fondamentali di competenza dei consigli comunali:

- a) elegge, nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente Statuto e con almeno il voto favorevole della metà più uno degli enti consorziati;
- b) nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'articolo 24, comma 1, del presente Statuto e con almeno il voto favorevole della metà più uno degli enti consorziati;
- c) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- d) nomina il Revisore dei conti previo sorteggio tra i profili risultanti idonei da apposito bando;
- e) stabilisce il trattamento economico del revisore dei conti, comunque non superiore al valore del trattamento economico percepito da un membro ordinario dell'organo di revisione del Comune di minore consistenza demografica tra i comuni soci;
- f) determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- g) nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa.

Delibera inoltre sui seguenti oggetti:

- proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda, da trasmettere per approvazione agli organi di tutti gli Enti consorziati;
- richieste d'ammissione d'altri Enti all'Azienda;
- accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
- scioglimento dell'Azienda;
- modalità di compartecipazione a carico dell'utenza;
- convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
- accensione di mutui;
- approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione;
- acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permuta;
- l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;

- la fissazione degli obiettivi al Consiglio di Amministrazione.

2. Viene rimessa altresì alla competenza dell'assemblea consortile, quale organismo rappresentativo di tutti i Comuni aderenti, l'approvazione degli atti fondamentali di cui all'articolo 13, comma 2, del presente Statuto, da sottoporre successivamente alla definitiva approvazione degli organi consiliari degli enti aderenti all'Azienda.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Si dà atto che al fine di evitare inutili duplicazioni di organi, le funzioni del Coordinamento Istituzionale volte all'approvazione del Piano di Zona e le ulteriori attività di eventuale esclusiva di tale organo, sono svolte dall'Assemblea Consortile integrata, dal Presidente della città Metropolitana o suo delegato e, in materia di integrazione socio-sanitaria, anche dal Direttore Generale dell'ASL o suo delegato.

Art. 18 - Atti soggetti a comunicazione agli enti consorziati

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, sono soggetti a comunicazione agli Enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti i seguenti atti:

- a. le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
- b. l'ubicazione della sede dell'Azienda;
- c. il ricalcolo delle quote di partecipazione;
- d. i regolamenti di competenza dell'Assemblea;
- e. il Bilancio societario;
- f. Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e Azienda;
- g. budget economico almeno annuale;
- h. piano degli indicatori di bilancio.

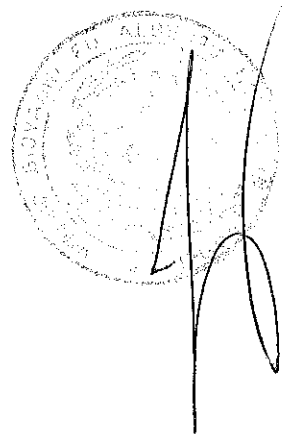
Art. 19 - Adunanze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Bilancio Consuntivo dell'Azienda.

2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno due enti consorziati. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese.

4. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il



Presidente del Consiglio di Amministrazione o un componente del CdA da questi delegato, il Direttore e il segretario verbalizzante.

5. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 20 - Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente con idonee forme approvate dall'Assemblea, a mezzo Pec o presso il domicilio dei componenti rappresentanti, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia ordinaria o di urgenza.

2. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

3. La prima adunanza sarà celebrata presso il Notaio rogante dell'Atto Costitutivo, in pari data e contestualmente a tale atto per la designazione di Presidente e Vicepresidente Assemblea, C.d.A. e suo Presidente e Revisore dei Conti.

Art. 21 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. L'Assemblea Consortile è validamente costituita in prima e in seconda convocazione se è presente almeno la metà degli Enti consorziati.

2. L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario verbalizzante e dal Presidente dell'Assemblea.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario verbalizzante. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore dell'Azienda, partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 22 - Modifiche dello Statuto

Ai fini della modifica del presente Statuto, è necessario il voto unanime dei Consigli Comunali, nonché dei competenti organi degli enti consorziati.

A tal fine l'Assemblea in composizione totalitaria e con deliberazione unanime formula la relativa proposta da sottoporre al voto dei Consigli Comunali, nonché dei competenti organi degli enti consorziati.

Art. 23 - Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea consortile e tutti gli altri atti da sottoporre ad approvazione dei Consigli Comunali o degli organi deliberativi competenti;
- d) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile più anziano di età.

4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, scelti tra i Sindaci degli Enti soci, o loro delegati, non rientranti nel novero dei componenti dell'Assemblea Consortile.

3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni, ed è rinnovabile per un solo triennio consecutivo.

4. Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno un Vicepresidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

Art. 25 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

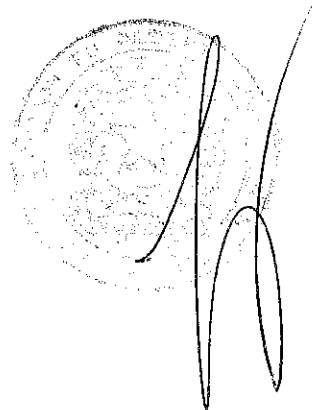
1. Le dimissioni o la cessazione contestuale, a qualsiasi titolo, di due membri del CdA determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

2. Entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui si siano verificate le condizioni di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I Componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute



consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 26 - Divieto di partecipazione alle sedute

I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 27 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il CdA non è validamente costituito se non intervengono almeno due membri.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
- b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
- c) delibera sull'acquisizione di beni mobili;
- d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;

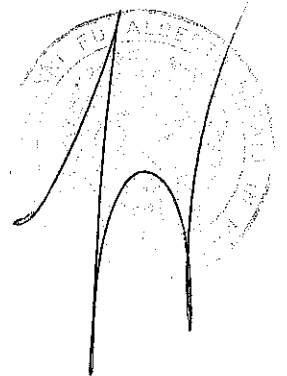
6. Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- b) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;

- c) la fissazione degli obiettivi al Direttore;
- d) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- e) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello delegato ai funzionari apicali ed alla competenza del Direttore;
- f) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
- g) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- h) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi;
- i) la definizione del regolamento linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
- g) la definizione del livello di delega delle funzioni ai funzionari apicali al Direttore;
- h) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto e in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.

Art. 28 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta inoltre al Presidente:
 - a. nominare il Direttore Generale, intuitu personae tra soggetti laureati con esperienza direttiva in Enti pubblici nel Terzo settore di oltre cinque anni, attingendo prioritariamente dagli organi degli Enti soci, per garantire piena consapevolezza delle problematiche locali;
 - b. promuovere l'attività dell'Azienda;
 - c. convocare il CdA e presiederne le sedute;
 - d. curare l'osservanza dello statuto e attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea; vigilare sull'osservanza dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
 - e. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se da sottoporre a ratifica successiva del CdA;
 - f. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - g. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
 - h. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - i. sottoscrivere il contratto individuale di lavoro del Direttore;
 - l. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CdA.



3. Compete inoltre al Presidente sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.

4. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 29 - Sostituzione

Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle disposizioni riportate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art. 30 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda e a lui competono le attribuzioni di cui all'art.107 del TUEL n.267/2000 e ss. mm. e ii.

2. Compete quindi al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

3. In particolare, il Direttore:

a. coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei documenti di programmazione;

b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;

c. recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal CdA;

d. partecipa con funzioni consultive alle sedute del CdA e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali;

e. emette e sottoscrive assegni, bonifici e altri titoli per la gestione dei pagamenti, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificamente delegati dal Direttore stesso;

f. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal CdA.

4. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione che, a sua volta, ne risponde al Consiglio e alla Assemblea Consortile.

5. Al Direttore è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza degli Enti locali.

Art. 31 - Il Regolamento di organizzazione

1. Il direttore predispone un regolamento di organizzazione per la disciplina dei servizi e delle unità d'offerta, nonché per la selezione e l'avviamento al lavoro dei dipendenti e dei collaboratori.

2. Tale regolamento è soggetto all'approvazione dal CdA.

Art. 32 - Il personale

1. L'Azienda esercita i propri compiti con personale distaccato o comandato dagli enti consorziati e da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.

3. La configurazione dell'organizzazione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità tenendo in debita considerazione l'ipotesi della mobilità interna tra enti ed operando attraverso gli strumenti di grouping e dello scambio interistituzionale.

4. Il personale amministrativo, ai fini del comma 3) dovrà essere individuato sulla base di una Convenzione tra l'Azienda e i Comuni consorziati, nella quale saranno regolamentate le modalità di utilizzo del personale, i profili professionali da impiegare nell'Azienda e i requisiti esperienziali necessari.

Art. 33 - Consultazioni del Terzo Settore

1. L'Azienda partecipa ai momenti di consultazione degli operatori del Terzo settore e concorre - attraverso i propri organi - alla proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali.

2. L'Azienda può sviluppare forme di programmazione condivisa con gli operatori del III settore, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni.

TITOLO III - PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA'

Art. 34 - Patrimonio

1. L'Azienda Consortile è dotata di un proprio patrimonio costituito da:

a) fondo di dotazione costituito dalla somma delle quote di conferimenti dei Comuni consorziati pari a 0,70 (zero virgola settanta) Euro per abitante in base alla popolazione residente alla data del primo gennaio 2022;

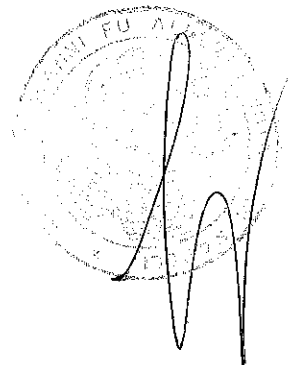
b) patrimonio di dotazione formato da beni immobili e/o mobili, conferiti a titolo gratuito dai Consorziati;

c) patrimonio di dotazione formato da beni immobili e/o mobili, attrezzature, impianti e automezzi, acquistati o realizzati dal Consorzio per il proprio ordinario funzionamento;

d) da ogni diritto reale, di credito e sulle opere dell'ingegno derivante al Consorzio in conseguenza dell'attività da esso svolta o da donazioni e lasciti;

e) di fondi diversi formati con gli accantonamenti previsti da leggi, regolamenti e dallo Statuto.

2. Tutti i beni del Consorzio sono iscritti presso i registri mobiliari e immobiliari.



Art. 35 - Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal Codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende speciali consortili ai sensi dell'art.114 del TUEL n.267/2000 ss. ii. e/o mm.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - a) il Bilancio preventivo annuale e triennale;
 - b) il Bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo;
 - c) gli altri documenti contabili previsti per legge.
3. Il Bilancio Preventivo viene accompagnato da una relazione programmatica annuale.
4. L'azienda è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dal presente statuto e sono trasmessi ad ogni singolo ente per gli adempimenti di competenza.

Art. 36 - Affidamento diretto di servizi e delle risorse da parte degli enti aderenti

1. L'Azienda consortile opera nel settore dei servizi pubblici locali e gli enti aderenti procedono all'affidamento diretto all'Azienda della gestione delle attività elencate nell'Allegato A del presente Statuto e delle risorse necessarie per la loro realizzazione.
2. Le risorse provenienti da Stato, Regione, Unione Europea o da altri enti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione e gestione dei servizi di cui al comma 1, vengono trasferiti automaticamente all'Azienda.

Art. 37 - Revisore dei conti

1. L'assemblea nomina ai sensi di legge il revisore dei conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.
2. Al revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina secondo quanto stabilito dall'art.17, comma 1, lettera e).
3. Esso dura in carica 3 (tre) anni e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.
4. Il revisore è rieleggibile per una sola volta.

TITOLO IV - CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE

Art. 38 - Controversie

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, è rimessa alla competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord.

Art. 39 - Inizio attività dell'Azienda

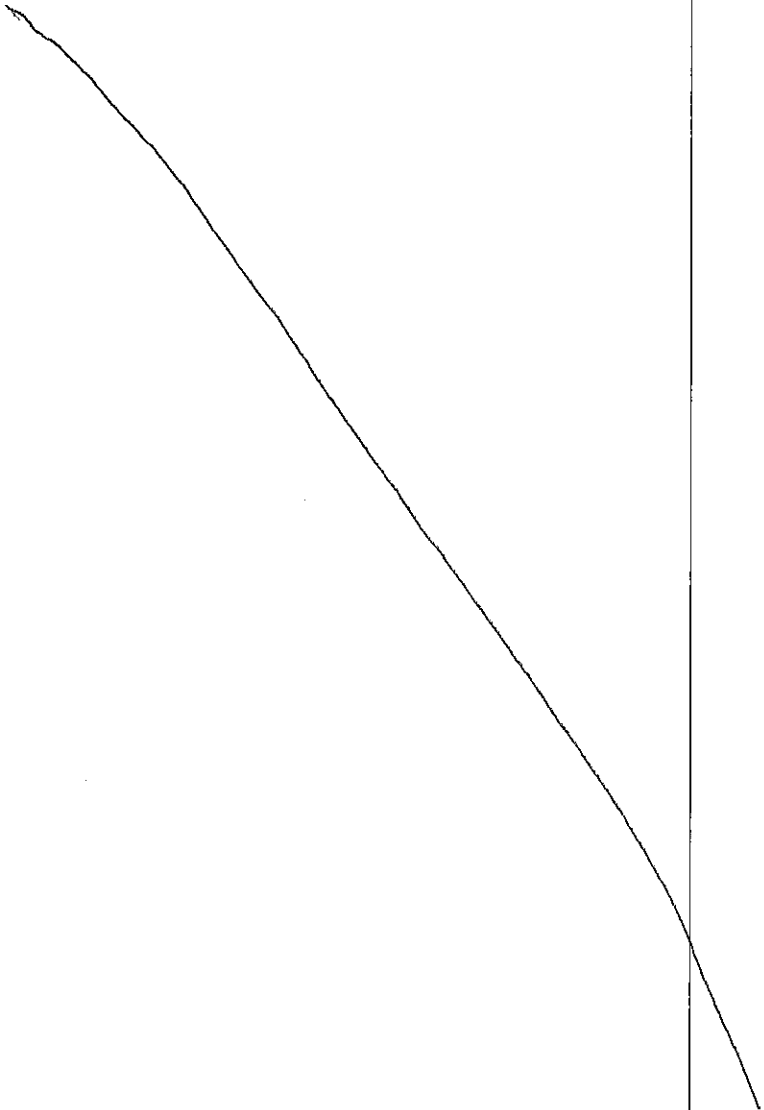
1. L'attività dell'Azienda, per il perseguimento dello scopo sociale e delle finalità per le quali è stata costituita, ha inizio con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e degli

Allegati e con il conseguente insediamento dell'Assemblea.

2. L'organo di indirizzo (Assemblea) assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento contestualmente alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo. L'organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione) assume le proprie funzioni immediatamente al momento della nomina, in dipendenza del primo atto deliberativo dell'Assemblea successivo all'insediamento, da tenersi senza soluzione di continuità successivamente alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo.

Il Revisore Unico, analogamente, assume le proprie funzioni immediatamente al momento della nomina, in dipendenza del primo atto deliberativo dell'Assemblea successivo all'insediamento, da tenersi senza soluzione di continuità successivamente alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo.

FIRMATI:FRANCESCO ANTONIO CAPPETTA-DANIELA ROSSI-BONIELLO
FIORENTINO-LUIGI SARNATARO-RAFFAELE DE LEONARDIS-GIACOMO
PIROZZI-FRANCESCO GAUDIERI-GIOVANNI VITOLO NOTAIO SIGILLO



È copia conforme all'originale
costata di 16 (sedici) fogli
si rilascia per uso. *Conservato*
Napoli 15 luglio 2024

[Signature]

